Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Divisione VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 ottobre 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dr.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti sociali interessate alla situazione occupazionale della CEAL SRL, per l'espletamento della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell' art. 2, comma 64, legge del 28/06/2012, n. 92 recante "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*".

Sono presenti:

per la CEAL SRL, Marcello Ansideri, in qualità di Amministratore Unico;

per la FILCAMS CGIL, Alfredo Magnifico, con delega del Nazionale;

per la FISASCAT CISL Nazionale, Alfredo Magnifico;

per la UILTUCS Nazionale, Antonio Vargiu.

PREMESSO CHE

- la CEAL SRL, con sede legale in Viterbo, svolge attività di commercio al dettaglio di materiali elettrici, con un organico complessivo ad oggi pari a n. 16 lavoratori;

- a seguito di accordo ministeriale sottoscritto in data 29 maggio 2013 - successivamente integrato dall'accordo ministeriale del 21 giugno 2013 – le Parti sociali hanno concordato il ricorso allo strumento della CIG in deroga, a far data dal 1 maggio 2013 fino al 31 ottobre 201, nei confronti di 15 unità;

- la Società - con nota prot. n. 0020381 del 27.09.2013 - ha presentato istanza di incontro in sede governativa per l'espletamento dell'esame congiunto, al fine della concessione di un ulteriore periodo di CIG in deroga e, pertanto - con nota prot. n. 0020960 del 07.10.13 - il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti sociali interessate per la riunione del 15.10.13 che si è conclusa con verbale di rinvio alla data odierna;

- nel corso del presente incontro, l'Azienda ha illustrato nuovamente le motivazioni poste a base dell'avviata procedura. In particolare, l'Azienda ha evidenziato la necessità di ricorrere ad un ulteriore periodo di CIG in deroga al fine di proseguire nel Piano di rilancio aziendale avviato nel corso di fruizione dell'ammortizzatore sociale, consistente essenzialmente in trattative tutt'ora in corso con aziende che operano nel medesimo settore, finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Pertanto, dopo ampio confronto tra le Parti, quest'ultime hanno concordato il ricorso ad un ulteriore periodo di Cassa in deroga, con le modalità di seguito specificate.

CONSIDERATA

la legge del 28/06/2012 n. 92 che all'art. 2, comma 64, dispone che "il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18, c. 1, lett. a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni dalla L. 28 Gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65".

VISTA

l'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

TUTTO CIÒ PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- Le Parti concordano che la Società presenterà istanza ai fini della concessione di un ulteriore periodo di **Cassa Integrazione Guadagni in deroga**, con decorrenza dal 1 novembre 2013 fino al 31 dicembre 2013.

- Il trattamento riguarderà un numero massimo di **15 lavoratori,** di cui n. 3 con contratto part-time al 70%, distribuiti come di seguito specificato:

a) Regione Lazio (sede di Viterbo): 10 lavoratori;

b) Regione Umbria (sede di Terni): 5 lavoratori.

- I lavoratori da collocare in Cassa sono individuati sulla base del criterio delle mansioni fungibili nonché sulla base del criterio delle esigenze tecnico-organizzative aziendali. I suddetti lavoratori saranno sospesi con una riduzione oraria media del 40%, a rotazione del personale coinvolto. Nel rispetto di tale media, la punta massima di sospensione dell'orario di lavoro potrà raggiungere il 100%.

- Le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale, su richiesta di parte, al fine di monitorare l'andamento della Cassa e le modalità di utilizzo dell'ammortizzatore sociale, in particolare l'applicazione del criterio della rotazione.

- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.

- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 40, 42, 43, 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

- La scrivente Direzione Generale rende noto alle Parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito dovrà essere presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo alla D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare il suddetto elenco, unitamente al presente verbale, alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

- Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, al fine di consentire a quest'ultima l'espletamento della fase istruttoria e della successiva fase decisoria di sua competenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.

Letto, confermato e sottoscritto.

CEAL SRL

OO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI